



## **Ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003<sup>1</sup> sull'energia nucleare (LENu);

visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI);

visti gli articoli 17 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1991<sup>3</sup> sulla radioprotezione (LRaP),

*ordina:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**            Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina in particolare l'esecuzione dell'Accordo del 6 settembre 1978<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Accordo sull'applicazione delle salvaguardie) e del Protocollo aggiuntivo del 16 giugno 2000<sup>5</sup> all'Accordo sull'applicazione delle salvaguardie.

<sup>2</sup> Essa ha lo scopo di garantire che i materiali e le attività assoggettate a questo accordo servano unicamente a scopi pacifici.

#### **Art. 2**            Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. ai seguenti materiali:

<sup>1</sup> RS 732.1  
<sup>2</sup> RS 946.202  
<sup>3</sup> RS 814.50  
<sup>4</sup> RS 0.515.031  
<sup>5</sup> RS 0.515.031.1

1. materiali nucleari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>6</sup> sull'energia nucleare (OENu) e materiali fissili speciali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OENu,
  2. scorie radioattive, contenenti materiali di cui al numero 1,
  3. minerali da cui viene estratto uranio o torio;
- b. agli impianti in cui sono utilizzati o stoccati materiali di cui alla lettera a:
1. reattori di ricerca e assemblaggi critici,
  2. reattori di potenza,
  3. depositi, in particolare depositi intermedi,
  4. depositi in strati geologici profondi,
  5. altri impianti secondo l'articolo 3 lettera a;
- c. ai seguenti impianti in cui non sono ancora utilizzati o stoccati oppure non lo sono più, materiali di cui alla lettera a:
1. impianti in fase di progettazione o di costruzione secondo la lettera b,
  2. impianti non più operativi secondo la lettera b;
- d. agli stabilimenti esterni agli impianti, in cui sono utilizzati o stoccati materiali secondo la lettera a;
- e. alle attrezzature nucleari secondo l'allegato 1, per le quali produzione, montaggio e costruzione soggiacciono all'obbligo di dichiarazione, nonché alla produzione e all'arricchimento dell'acqua pesante e del deuterio secondo l'allegato 1;
- f. al possesso, all'importazione e all'esportazione, nonché al trasporto di materiali di cui alla lettera a;
- g. alla ricerca e allo sviluppo concernenti il ciclo del combustibile nucleare;
- h. all'esplorazione o allo sfruttamento di giacimenti di uranio e torio.
- <sup>2</sup> La presente ordinanza si applica:
- a. al territorio doganale svizzero;
  - b. ai depositi doganali aperti svizzeri;
  - c. ai depositi svizzeri di merci di gran consumo;
  - d. ai depositi franchi doganali svizzeri; nonché
  - e. alle enclavi doganali svizzere.

### **Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- a. impianto (facility): un reattore, un assemblaggio critico, un impianto di conversione, una fabbrica di elementi combustibili, un impianto di ritrattamento, un impianto di arricchimento, un impianto di stoccaggio o un altro impianto

<sup>6</sup> RS 732.11

- in cui sono abitualmente utilizzati materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità superiore a un chilogrammo effettivo;
- b. stabilimento esterno agli impianti (location outside facilities): installazione situata al di fuori degli impianti in cui sono abitualmente utilizzati o stoccati materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in quantità inferiore a un chilogrammo effettivo;
  - c. sito (*site*): l'area comprendente gli edifici e le installazioni necessari all'esercizio di un impianto o di uno stabilimento esterno agli impianti; ciò vale anche per gli impianti e gli stabilimenti esterni agli impianti non più operativi, se in questi stabilimenti esterni agli impianti sono ancora installate celle calde o si sono svolte attività legate alla conversione, all'arricchimento, alla fabbricazione di combustibile o al ritrattamento;
  - d. impianto non più operativo (*closed-down facility*): impianto non più in esercizio e nel quale non sono più presenti materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a, ma nel quale sono ancora presenti le strutture e gli equipaggiamenti essenziali per il trattamento e la manipolazione di tali materiali;
  - e. impianto disattivato (*decommissioned facility*): impianto le cui strutture ed equipaggiamenti sono stati eliminati o resi inservibili affinché non siano più utilizzabili per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l'uso di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
  - f. chilogrammo effettivo: unità di misura corrispondente:
    - 1. nel caso del plutonio, al suo peso in chilogrammi,
    - 2. nel caso dell'uranio con un arricchimento uguale o superiore allo 0,01 (1%), al prodotto del suo peso in chilogrammi per il quadrato dell'arricchimento,
    - 3. nel caso dell'uranio con un arricchimento inferiore allo 0,01 (1%) ma superiore allo 0,005 (0,5%), al prodotto del suo peso in chilogrammi per 0,0001, e
    - 4. nel caso dell'uranio con un arricchimento uguale o inferiore allo 0,005 (0,5%) e nel caso del torio: al loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;
  - g. uranio altamente arricchito: uranio la cui parte di uranio 233, di uranio 235 o di ambedue gli isotopi insieme raggiunge o supera il 20 per cento;
  - h. *batch*: porzione di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a trattata come unità ai fini della contabilità e per la quale la quantità e la composizione dei materiali sono definite da un insieme unico di caratteristiche o misure; il materiale può presentarsi in forma sfusa oppure essere costituito da un determinato numero di componenti;

- i. materiale non più soggetto alle salvaguardie: materiale di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a al quale non sono più applicabili le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 11 o 13 dell'Accordo sull'applicazione delle salvaguardie<sup>7</sup>;
- j. *essential equipment*: equipaggiamenti essenziali utilizzati per lo stoccaggio, la manipolazione, il trattamento o l'utilizzazione di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- k. campioni ambientali: campioni di aria, acqua, terreno e vegetazione, nonché altri campioni, compresi i campioni prelevati mediante striscio;
- l. attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare: fatto salvo il capoverso 2, attività comprendenti aspetti specifici della messa a punto di processi o di sistemi, in particolare:
  - 1. la conversione e l'arricchimento di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a,
  - 2. la fabbricazione e il ritrattamento di elementi combustibili,
  - 3. lo sviluppo di reattori nucleari e di assemblaggi critici,
  - 4. il trattamento di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233, eccezion fatta per il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o di smaltimento, sempre che non vi sia separazione di isotopi.

<sup>2</sup> Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile secondo il capoverso 1 lettera l:

- a. attività legate alla ricerca teorica o scientifica fondamentale;
- b. la ricerca e lo sviluppo concernenti:
  - 1. le applicazioni industriali dei radioisotopi,
  - 2. le applicazioni mediche, idrologiche e agricole,
  - 3. le ripercussioni sulla salute e l'ambiente, e
  - 4. il miglioramento della manutenzione.

#### **Art. 4**                    Competenze

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) è competente per la vigilanza sulle misure di salvaguardia (autorità di vigilanza).

<sup>2</sup> L'UFE, ove necessario, disciplina in direttive i requisiti dettagliati per l'implementazione delle misure di salvaguardia, in particolare degli articoli 5, 6, 10, 14, 16 e 20.

<sup>7</sup> RS 0.515.031

## **Sezione 2: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b**

### **Art. 5** Responsabili delle salvaguardie

<sup>1</sup> Il titolare di una licenza d'esercizio ai sensi dell'articolo 19 LENU (titolare della licenza) designa una persona responsabile delle misure di salvaguardia e un supplente (responsabili delle salvaguardie) cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.

<sup>2</sup> I responsabili delle salvaguardie devono conoscere gli obblighi derivanti dagli accordi e dalle intese pertinenti conclusi tra la Svizzera e l'AIEA.

<sup>3</sup> Le nomine necessitano dell'approvazione scritta dell'UFE. A tal fine l'UFE può verificare l'idoneità delle persone nominate.

### **Art. 6** Regolamento sulle salvaguardie

<sup>1</sup> Il titolare di licenza redige un regolamento sulle salvaguardie.

<sup>2</sup> Questo regolamento deve essere sottoposto all'UFE per approvazione.

### **Art. 7** Definizione delle zone di bilancio materie

<sup>1</sup> Il titolare della licenza definisce zone di bilancio materie per i settori in cui si trovano materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

<sup>2</sup> Esso delimita la zona di bilancio materie in modo che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all'interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.

<sup>3</sup> Esso suddivide una zona di bilancio materie in modo che sia sempre possibile constatare i movimenti di tali materiali all'interno della zona stessa.

### **Art. 8** Considerazione delle misure di salvaguardia in caso di modifiche rilevanti

In caso di modifiche rilevanti agli impianti occorre considerare in sede di progettazione gli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia (*Safeguards by Design*). In particolare deve essere considerata l'installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell'inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

### **Art. 9** Obbligo di contabilità

<sup>1</sup> Il titolare della licenza tiene una contabilità aggiornata dell'inventario di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in ogni zona di bilancio materie.

<sup>2</sup> La contabilità comprende:

- a. i rapporti sull'inventario e sulle variazioni dell'inventario secondo l'allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da

renderli adatti alla produzione di combustibili nucleari o all'arricchimento isotopico;

- b. lo stock dei materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora adatti alla produzione di combustibili nucleari o all'arricchimento isotopico;
- c. i rapporti d'esercizio secondo l'allegato 2 numero 1.3.

<sup>3</sup> Il sistema di misurazione applicato per la determinazione dell'inventario di materiali deve essere conforme alle norme internazionali più recenti oppure esserne qualitativamente equivalente.

<sup>4</sup> I documenti relativi alla contabilità devono essere conservati per almeno 10 anni.

#### **Art. 10**            Obbligo di rapporto

Il titolare della licenza presenta all'UFE i seguenti documenti:

- a. le informazioni descrittive sull'impianto, le informazioni supplementari sul sito e le informazioni *Safeguards by Design* ai sensi dell'allegato 2 numero 1.1, nonché le informazioni su modifiche rilevanti dell'*essential equipment*;
- b. i rapporti sull'inventario e sulle variazioni dell'inventario ai sensi dell'allegato 2 numero 1.2;
- c. le notifiche ai sensi dell'allegato 2 numero 1.2.

### **Sezione 3:**

#### **Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c**

#### **Art. 11**            Considerazione delle misure di salvaguardia a partire dalla fase di progettazione degli impianti

A partire dalla fase di progettazione degli impianti occorre considerare la futura applicazione delle misure di salvaguardia secondo l'allegato 2 numero 1.1 (*Safeguards by Design*). In particolare deve essere prevista la futura installazione di strumenti di misurazione e sorveglianza che consentano di agevolare la verifica dell'inventario dei materiali e il tracciamento completo dei movimenti dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

#### **Art. 12**            Definizione di zone di bilancio materie

<sup>1</sup> La persona avente diritto di disporre di un impianto secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1, definisce per tale impianto le zone in cui verranno utilizzati i materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

<sup>2</sup> Essa delimita la zona di bilancio materie in modo tale che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all'interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.

<sup>3</sup> All'interno di una zona di bilancio materie, essa definisce punti di misurazione chiave (*Key Measurement Points, KMPs*) in modo tale che i movimenti di tali materiali all'interno della zona di bilancio materie possano essere stabiliti in qualunque momento.

**Art. 13**            Responsabile della redazione dei rapporti e dell'esecuzione delle ispezioni

La persona avente diritto di disporre secondo l'articolo 11 capoverso 1 designa un responsabile per la redazione dei rapporti e per le attività di ispezione, cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.

**Art. 14**            Obbligo di rapporto

<sup>1</sup> La persona responsabile secondo l'articolo 13 presenta all'UFE i rapporti di cui all'allegato 2 numero 2.

<sup>2</sup> Essa notifica all'UFE con cadenza trimestrale, per gli impianti non più operativi, l'*essential equipment* smontato o reso inutilizzabile.

<sup>3</sup> L'obbligo di fare rapporto decade non appena l'AIEA, sulla base delle indicazioni di cui al capoverso 2, designa l'impianto come disattivato per quanto concerne le salvaguardie.

#### **Sezione 4: Misure di salvaguardia nella produzione, nel montaggio e nella costruzione di specifiche attrezzature nucleari nonché nella produzione e nell'arricchimento dell'acqua pesante e del deuterio**

**Art. 15**

<sup>1</sup> Chi esercita attività ai sensi dell'allegato 1, è tenuto a comunicarlo ogni anno all'UFE. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno seguente.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.

## **Sezione 5: Misure di salvaguardia riguardanti l'importazione, l'esportazione e il trasporto di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a nonché la contabilità di tali materiali che si trovano all'estero**

**Art. 16** Obbligo di dichiarare l'importazione, l'esportazione e il trasporto di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a da o verso impianti

Chi importa o esporta da o verso un impianto oppure trasporta in Svizzera materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a, deve comunicare all'UFE non oltre 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica e lo scopo di utilizzazione. Sono fatti salvi gli obblighi di licenza ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LENU.

**Art. 17** Forniture equiparate a importazioni ed esportazioni

Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:

- a. in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;
- b. in provenienza o a destinazione di organizzazioni internazionali;
- c. in provenienza o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.

**Art. 18** Contabilità dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 all'estero

<sup>1</sup> Il proprietario di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 destinati all'utilizzazione nel ciclo del combustibile nucleare che si trovano all'estero deve tenerne la contabilità, e deve dichiarare:

- a. se si tratta di uranio naturale, uranio impoverito, uranio arricchito, torio o plutonio;
- b. la quantità, arrotondata al chilogrammo più prossimo;
- c. il luogo di stoccaggio e l'indirizzo della persona responsabile dello stoccaggio;
- d. la composizione chimica;
- e. lo stato fisico; e
- f. lo scopo di utilizzazione.

<sup>2</sup> Esso deve dichiarare all'UFE ogni anno ed entro il 31 marzo dell'anno seguente l'inventario di cui dispone al termine dell'anno civile.



## Sezione 6: Misure di salvaguardia particolari

**Art. 19** Obbligo di dichiarazione di possesso di materiali non più soggetti alle salvaguardie in scorie radioattive

<sup>1</sup> Chi possiede scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233 non più soggetti alle salvaguardie, deve dichiararne ogni anno il luogo di stoccaggio.

<sup>2</sup> La dichiarazione deve essere effettuata al termine dell'anno civile e deve essere presentata all'UFE entro il 31 marzo dell'anno seguente.

<sup>3</sup> L'intenzione di trattare ulteriormente queste scorie, qualora si separino gli isotopi, deve essere preventivamente dichiarata all'UFE. Non sono considerati trattamento ulteriore ai sensi del presente articolo il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento.

**Art. 20** Obbligo di dichiarazione in caso di possesso, importazione ed esportazione di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in stabilimenti esterni agli impianti

<sup>1</sup> Chi possiede in stabilimenti esterni agli impianti materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a assoggettati ai sensi dell'ordinanza del 26 aprile 2017<sup>8</sup> sulla radioprotezione all'obbligo di licenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o ne modifica l'inventario, deve dichiararne all'UFE la quantità, lo stato fisico e la composizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione. L'UFSP comunica all'UFE i nominativi dei titolari dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'UFE, sentito l'UFSP, disciplina in una direttiva l'entità, la periodicità e la forma di tali dichiarazioni.

<sup>3</sup> Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera una quantità di tali materiali superiore a 1000 kg per trimestre, deve comunicarne all'UFE non oltre 30 giorni prima del trasporto la quantità, lo stato fisico, la composizione chimica e lo scopo di utilizzazione.

**Art. 21** Esenzione dalle misure di salvaguardia per i materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a

<sup>1</sup> L'UFE può fare richiesta all'AIEA di esentare dalle misure di salvaguardia ai sensi dell'Accordo sull'applicazione delle salvaguardie<sup>9</sup> i materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.

<sup>2</sup> Chi possiede tali materiali esentati dalle misure di salvaguardia, deve dichiararne ogni anno all'UFE la quantità, lo stato fisico e la composizione chimica, nonché il luogo di stoccaggio e lo scopo di utilizzazione.

<sup>8</sup> RS 814.501

<sup>9</sup> RS 0.515.031

<sup>3</sup> La dichiarazione relativa all'inventario alla fine dell'anno civile e le relative modifiche nel corso dell'anno civile deve essere presentata all'UFE entro il 31 marzo dell'anno seguente.

**Art. 22** Esplorazione o sfruttamento di giacimenti di uranio e torio

<sup>1</sup> I titolari di una licenza per l'esplorazione o lo sfruttamento di un giacimento di uranio o torio devono presentarne copia all'UFE. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che l'uranio o il torio siano il prodotto principale o un sottoprodotto, e dalla procedura di estrazione applicata. L'UFE può richiedere ulteriori informazioni.

<sup>2</sup> Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere trasmessi all'UFE i seguenti dati:

- a. planimetrie con le coordinate;
- b. la capacità produttiva massima annua (t di uranio e torio);
- c. un riepilogo delle attività dell'anno civile precedente;
- d. la quantità estratta nell'anno civile precedente (t di uranio e torio).

**Art. 23** Ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare

Chi svolge attività di ricerca e sviluppo in relazione al ciclo di combustibile nucleare deve:

- a. presentare all'UFE entro il 31 marzo di ogni anno una descrizione delle attività svolte nell'anno civile precedente;
- b. comunicare all'UFE, su richiesta, l'identità delle persone che svolgono tali attività.

## Sezione 7: Ispezioni

**Art. 24** Oggetto

<sup>1</sup> Al fine di verificare l'attuazione delle misure di salvaguardia possono essere svolte ispezioni.

<sup>2</sup> Durante l'ispezione si può verificare in particolare:

- a. nel caso dell'attuazione delle misure di cui alla sezione 2, se:
  1. le informazioni descrittive corrispondono alle caratteristiche dell'impianto,
  2. le informazioni supplementari corrispondono alle caratteristiche del sito,
  3. la contabilità è conforme alle regole,
  4. le indicazioni fornite nei rapporti secondo l'articolo 10 corrispondono all'inventario dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- b. nel caso dell'attuazione delle misure di cui alla sezione 3, se:
  1. i rapporti sono conformi alle regole,

2. non sono presenti materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a,
3. la configurazione dell'impianto e la suddivisione delle zone di bilancio materie sono adeguate all'attuazione delle misure di salvaguardia.

<sup>3</sup> Inoltre possono essere sottoposte a verifica le dichiarazioni di cui agli articoli 15–22 e le indicazioni fornite secondo l'articolo 23. Non sono assoggettate all'obbligo di verifica le dichiarazioni delle forniture di cui all'articolo 17.

## **Art. 25           Competenze**

<sup>1</sup> Le ispezioni sono svolte dall'UFE, eventualmente con ispettori dell'AIEA.

<sup>2</sup> L'UFE può concordare con il responsabile delle salvaguardie che le ispezioni secondo l'articolo 24 capoverso 2 lettera a siano svolte da ispettori dell'AIEA in assenza dell'UFE.

<sup>3</sup> Per lo svolgimento delle ispezioni l'UFE può avvalersi del supporto di altri Uffici federali, organizzazioni specializzate e specialisti. Il personale delle organizzazioni specializzate e gli specialisti sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale<sup>10</sup>.

## **Art. 26           Tolleranza e collaborazione**

Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza devono tollerare le ispezioni dell'UFE e dell'AIEA e fornire la loro collaborazione. Devono in particolare:

- a. consentire l'accesso, anche senza preavviso:
  1. all'UFE e agli ispettori dell'AIEA agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b,
  2. all'UFE agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c;
- b. fornire informazioni:
  1. sui luoghi ispezionati,
  2. sulle attività che vi si svolgono,
  3. sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell'ispezione, e
  4. sui relativi aspetti amministrativi e logistici;
- c. mettere a disposizione sul luogo d'ispezione mezzi di telecomunicazione, locali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell'ispezione;
- d. consentire l'introduzione di strumenti informatici, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell'ispezione.

## **Art. 27           Principi**

<sup>1</sup> L'UFE adotta i necessari provvedimenti per lo svolgimento delle ispezioni. Deve in particolare:

<sup>10</sup> RS 311.0

- a. creare le condizioni necessarie per disturbare il meno possibile l'esercizio nel luogo d'ispezione;
- b. garantire la protezione dei dati confidenziali e delle attrezzature;
- c. imporre una classificazione inequivocabile delle informazioni divenute accessibili.

<sup>2</sup> Esso decide, d'intesa con la persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, se gli ispettori dell'AIEA possono avere accesso a informazioni protette.

<sup>3</sup> Esso provvede, su richiesta della persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, affinché dal luogo ispezionato non trapelino informazioni protette.

#### **Art. 28**           Competenze

Durante le ispezioni è possibile, in particolare:

- a. accedere a terreni e a locali e visitare gli stessi durante gli orari d'esercizio e di lavoro usuali;
- b. verificare materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;
- c. apporre e rimuovere sigilli;
- d. installare, mantenere e rimuovere strumenti di sorveglianza e di misurazione;
- e. procedere a controlli visuali;
- f. scattare fotografie;
- g. prelevare campioni dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e campioni ambientali;
- h. utilizzare radiometri;
- i. consultare rapporti d'esercizio e altri documenti.

#### **Art. 29**           Limitazioni

<sup>1</sup> L'UFE può limitare l'attività degli ispettori dell'AIEA al fine di:

- a. soddisfare le prescrizioni di sicurezza del lavoro, di radioprotezione o della sicurezza nucleare esterna;
- b. impedire la divulgazione di informazioni degne di protezione.

<sup>2</sup> Esso può negare agli ispettori dell'AIEA l'accesso agli impianti se:

- a. l'AIEA non fornisce per tempo i documenti necessari, in particolare i dati personali degli ispettori, o se non provvede ai dovuti chiarimenti;
- b. vengono violate prescrizioni di sicurezza del lavoro o di radioprotezione.

**Art. 30** Avviso d'ispezione

<sup>1</sup> L'UFE informa gli interessati circa l'ora, il luogo e l'oggetto dell'ispezione, nonché i partecipanti alla stessa.

<sup>2</sup> In caso di ispezioni senza preavviso, l'accesso all'impianto deve essere consentito entro due ore dall'annuncio.

**Art. 31** Rimborso delle spese, assistenza in caso di danni

<sup>1</sup> Le spese correnti, in particolare quelle per la trasmissione dei dati, e le spese straordinarie causate da una richiesta dell'AIEA sono rimborsate dall'AIEA se gli interessati ne hanno fatto richiesta e se l'AIEA si è preventivamente impegnata a farlo. Le relative domande possono essere presentate all'UFE.

<sup>2</sup> Se qualcuno subisce un danno durante un'ispezione, la Confederazione, nell'ambito delle sue competenze legali, sostiene la persona colpita nell'attuazione delle sue pretese giuridiche.

<sup>3</sup> In materia di responsabilità per danni riconducibili ad un comportamento illecito da parte di rappresentanti della Confederazione, si applica la legge del 14 marzo 1958<sup>11</sup> sulla responsabilità.

## Sezione 8: Disposizioni penali

**Art. 32** Punibilità ai sensi della legge sull'energia nucleare

In virtù dell'articolo 93 LENU, è punito:

- a. chiunque contravviene all'obbligo di definire una zona conformemente agli articoli 7 e 12;
- b. chiunque contravviene all'obbligo di tenere la contabilità, di redigere rapporti o di dichiarazione conformemente agli articoli 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22 e 23;
- c. chiunque contravviene all'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 21 in relazione a impianti;
- d. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni secondo l'articolo 24 per la verifica degli obblighi di tenere la contabilità, di redigere rapporti o di dichiarazione di cui alle lettere b e c;
- e. chiunque contravviene all'obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all'articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera d.

**Art. 33** Punibilità ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego

In virtù dell'articolo 15 LBDI è punito:

- a. chiunque contravviene all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 15;

<sup>11</sup> RS 170.32

- b. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni per la verifica degli obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 15;
- c. chiunque contravviene all'obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all'articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera d.

**Art. 34** Punibilità ai sensi della legge sulla radioprotezione

In virtù dell'articolo 44 capoverso 1 LRaP è punito:

- a. chiunque contravviene all'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 20;
- b. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni secondo l'articolo 24 per la verifica degli obblighi di dichiarazione secondo le lettere a e b .
- d. chiunque contravviene all'obbligo di tolleranza e di collaborazione di cui all'articolo 26 nel quadro di ispezioni secondo la lettera c.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

**Art. 35** Adeguamenti da parte del DATEC

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua gli allegati 1 e 2, se gli obblighi internazionali della Svizzera nell'ambito delle misure di salvaguardia lo richiedono.

**Art. 36** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 21 marzo 2012<sup>12</sup> sull'applicazione delle salvaguardie è abrogata.

**Art. 37** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2021.

... In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>12</sup> [RU 2012 1703]

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1 lett. e, art. 15 cpv. 1)

## **Attrezzature nucleari, acqua pesante e deuterio e attività da dichiarare ad essi connesse**

Devono essere dichiarati:

1. la fabbricazione di tubi rotori per centrifughe e l'assemblaggio di centrifughe a gas, ove:
  - 1.1 per *tubi rotori per centrifughe* s'intendono i cilindri a parete sottile secondo l'allegato 2 parte 1 numero di controllo delle esportazioni (NCE) 0B001.b.3 dell'ordinanza del 3 giugno 2016<sup>13</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI);
  - 1.2 le *centrifughe a gas* (allegato 2 parte 1 NCE 0B001.b OBDI) presentano le seguenti proprietà e caratteristiche:
    - 1.2.1 sono normalmente composte di uno o più cilindri a parete sottile di diametro compreso tra 75 e 400 mm,
    - 1.2.2 presentano componenti rotanti con un tale rapporto tra resistenza e densità tale da poter ruotare in un ambiente sottovuoto a un'elevata velocità periferica – minimo 300 m/s circa – intorno all'asse di rotazione verticale,
    - 1.2.3 sono fabbricate con tolleranze minime, sia nei singoli componenti che nel loro insieme;
2. la fabbricazione di *barriere di diffusione*, ove per *barriere di diffusione* s'intendono i filtri porosi sottili secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.c.1. OBDI;
3. la fabbricazione o l'assemblaggio di *sistemi laser* contenenti gli elementi secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.g e h OBDI;
4. la fabbricazione o l'assemblaggio di *separatori elettromagnetici di isotopi* contenenti le sorgenti di ioni secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.j.1–6 OBDI;
5. la fabbricazione o l'assemblaggio di *colonne o attrezzature di estrazione* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.e.1–3 e 6 e 0B001.f.1–3 OBDI;
6. la fabbricazione di *ugelli di separazione aerodinamici* o *tubi vortex* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B001.d.1 e 2 OBDI;
7. la fabbricazione o l'assemblaggio di *generatori di plasma di uranio*, ove per generatori di plasma di uranio s'intendono i sistemi per la generazione di plasma di uranio appositamente progettati o preparati, che possono contenere cannoni a fascio elettronico a striscia o a scansione con potenza utile sull'obiettivo superiore a 2,5 kW/cm;

<sup>13</sup> RS 946.202.1

8. la fabbricazione di *tubi di zirconio* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0A001.f OBDI;
9. la produzione o l'arricchimento di *acqua pesante o deuterio*, quest'ultimo inteso come il deuterio (ossido di deuterio) e ogni altro composto del deuterio con un rapporto deuterio-parti d'idrogeno superiore a 1:5000;
10. la fabbricazione di *grafite di purezza nucleare*, intesa come grafite con un livello di purezza superiore a cinque parti per milione di boro equivalente, e con una densità superiore a 1,50 g/cm<sup>3</sup>;
11. la fabbricazione di *contenitori per elementi di combustibile irradiato*, intesi come contenitori adibiti al trasporto e/o allo stoccaggio di combustibile irradiato che garantiscono una protezione chimica, termica e radiologica e la dissipazione del calore di decadimento durante la manipolazione, il trasporto e lo stoccaggio;
12. la fabbricazione di *barre di controllo del reattore* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0A001.d OBDI;
13. la fabbricazione di *contenitori e serbatoi aventi requisiti di sicurezza alla criticità* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B006 lettere c ed e OBDI;
14. la fabbricazione di *macchinari di taglio di elementi di combustibile irradiato* secondo l'allegato 2 parte 1 NCE 0B006 lettera b OBDI;
15. la costruzione di *celle calde*, intese come una cella o più celle collegate tra loro, con un volume complessivo pari o superiore a 6 m<sup>3</sup> e una schermatura pari o superiore all'equivalente di 0,5 m di calcestruzzo e con una densità minima di 3,2 g/cm<sup>3</sup>, dotate di dispositivi per eseguire operazioni a distanza.



*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 2, 10, 11 e 14 cpv. 1)

## **1 Obbligo di fare rapporto in relazione agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b**

### **1.1 Informazioni descrittive e informazioni supplementari**

Le informazioni descrittive e le informazioni supplementari relative ai nuovi impianti e alle modifiche di impianti o siti esistenti, devono essere presentate se possibile in inglese e corredate delle planimetrie, dei disegni e delle tabelle necessari.

Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità/ termine di presenta- zione
1.1.1 Informazioni descrittive (Design Information Questionnaire, DIQ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Denominazione dell'impianto e principali caratteristiche, scopo, potenza nominale, ubicazione, indirizzo e nome della persona responsabile.</li> <li>– Descrizione del flusso dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e la collocazione dei principali elementi dell'equipaggiamento con i quali sono utilizzati, prodotti o lavorati tali materiali.</li> <li>– Alla descrizione devono essere allegati le pertinenti planimetrie dell'impianto con le coordinate.</li> <li>– Descrizione delle caratteristiche dell'impianto pertinenti alla contabilità del materiale, al confinamento e alla sorveglianza.</li> <li>– Descrizione dei processi impiegati e previsti nell'impianto per la contabilità e il controllo contabile di tali materiali, con particolare riguardo alle zone di bilancio materie stabilite, alle misurazioni dei flussi e ai processi per la rilevazione dell'inventario.</li> </ul>	<p>In caso di nuova costruzione entro 3 mesi dal rilascio della licenza di costruzione o quando necessario, a seconda della portata delle modifiche.</p>

Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità/ termine di presenta- zione
1.1.2 Informazioni supplementari	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Descrizione generale del sito di un impianto, compresi tutti gli edifici con le dimensioni esterne e l'indicazione dei piani, inclusa la loro utilizzazione.</li> <li>– Su richiesta: ulteriori planimetrie degli edifici.</li> <li>– In allegato alla descrizione: planimetria generale, con la delimitazione del sito nonché la scala e l'indicazione delle coordinate.</li> </ul>	Una sola volta nonché, in caso di modifiche, entro il 31 marzo dell'anno civile seguente.
1.1.3 Informazioni <i>Safeguards by Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Considerazione tecnica e costruttiva di misure di salvaguardia</li> </ul>	Durante la fase di progettazione e di costruzione in caso di modifiche rilevanti

## 1.2 Rapporti sull'inventario e sulle variazioni dell'inventario di materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a e notifiche

Per ciascuna zona di bilancio materie (MBA) devono essere presentati i seguenti rapporti:

	Tipo di rapporto / notifica	Contenuto	Periodicità/ termine di presenta- zione
1.2.1	Preavviso (Advance Notification, AN)	– Dati sul trasporto e sui materiali da trasportare di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a.	In caso di spedizione: almeno 30 giorni prima dell'imballaggio per la spedizione  In caso di fornitura: almeno 30 giorni prima dell'arrivo.
1.2.2	Spiegazioni sintetiche (Concise Notes, CN)	– Spiegazioni sintetiche	A seconda delle necessità, insieme ai relativi ICR, PIL e MBR.
1.2.3	Rapporto sulle variazioni dell'inventario (Inventory Change Report, ICR)	– Variazioni dell'inventario	Dopo variazioni, entro il 15 del mese seguente.
1.2.4	Notifica (Notification)	– Inventario al termine dell'anno civile e variazione dell'inventario nel corso dell'anno civile, utilizzazione effettiva o prevista nonché stato fisico e composizione chimica di materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora utilizzabili per la produzione di combustibili nucleari o all'arricchimento isotopico.	Entro il 31 marzo dell'anno seguente.
		– Dati sul condizionamento di tali materiali.	Almeno 30 giorni prima del condizionamento
		– Informazioni su attività straordinarie pianificate che concernono	Al termine della pianificazione

Tipo di rapporto / notifica	Contenuto	Periodicità/ termine di presenta- zione
	o possono concernere le misure di salvaguardia.	
	– Informazioni su eventi o circostanze straordinarie che concernono o possono concernere le misure di salvaguardia.	Al più tardi 48 ore dopo la presa di conoscenza
1.2.5	Rapporto sul bilancio-materie ( <i>Material Balance Report, MBR</i> )	Anno civile, 15 giorni dal rilevamento dell'inventario.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inventario iniziale di materiali</li> <li>– Variazioni dell'inventario</li> <li>– Inventario contabile finale</li> <li>– Differenze di quantitativi fra il mittente e il destinatario</li> <li>– Inventario contabile finale corretto</li> <li>– Inventario fisico finale</li> <li>– Differenze d'inventario</li> </ul>	
1.2.6	Rapporto sull'inventario dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a fisicamente presenti ( <i>Physical Inventory Listing, PIL</i> )	Anno civile, 15 giorni dal rilevamento dell'inventario.
	– Elenco di tutti i batch con i dati del materiale	

### 1.3 Rapporti d'esercizio

I rapporti d'esercizio devono sempre essere aggiornati.

Tipo di rapporto	Contenuto
1.3.1	Sommaro generale ( <i>General Ledger</i> )
	– A ogni variazione dell'inventario: indicazione del momento e della zona di bilancio materie dalla quale il materiale è stato rimosso o nella quale il materiale è stato introdotto.

	Tipo di rapporto	Contenuto
1.3.2	<i>Elenco dei componenti (Item list)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elenco componenti</li> <li>– Assegnazione dei componenti a un batch</li> <li>– Caratterizzazione del materiale dei componenti</li> <li>– Dati dei componenti</li> <li>– Ubicazione</li> </ul> <p>Nota: l'elenco dei componenti deve essere allegato al rapporto sull'inventario (PIL).</p>
1.3.3	Rapporti d'esercizio supplementari	<p>Per ogni zona di bilancio materie, nella misura in cui il rispettivo impianto è interessato, indicazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i dati d'esercizio utilizzati per stabilire le variazioni di quantità e di composizione dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a;</li> <li>b. tutti i risultati delle misurazioni utilizzate per stabilire l'inventario dei materiali;</li> <li>c. tutte le rettifiche e le correzioni effettuate in relazione a variazioni dell'inventario, all'inventario contabile e all'inventario fisico;</li> <li>d. i dati ricavati dalla taratura di contenitori e strumenti, dal prelievo di campioni e dalle analisi; le procedure per il controllo della qualità delle misure nonché le stime degli errori casuali e sistematici;</li> <li>e. la descrizione della procedura di preparazione e di rilevamento di un inventario di materiali, per determinarne la correttezza e completezza;</li> <li>f. la descrizione dei passi che vengono intrapresi per stabilire un'eventuale perdita causata da un evento o non rilevata dalle misurazioni.</li> </ul>

## 2 Obbligo di fare rapporto in relazione agli impianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c

### 2.1 Informazioni Safeguards by Design, informazioni descrittive e informazioni supplementari

Le informazioni descrittive e le informazioni supplementari relative ai nuovi impianti e alle modifiche di impianti o siti esistenti, devono essere presentate se possibile in inglese e corredate delle planimetrie, dei disegni e delle tabelle necessari.

	Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità / termine di notifica
2.1.1	Informazioni <i>Safeguards by Design</i>	Provvedimenti tecnici e costruttivi per l'attuazione delle misure di salvaguardia	All'inizio della fase di progettazione  Quando necessario in ragione della portata delle modifiche.
2.1.2	Informazioni descrittive ( <i>Design Information Questionnaire, DIQ</i> )	Denominazione dell'impianto e principali caratteristiche, scopo, potenza nominale, ubicazione, indirizzo e nome della persona responsabile.  <ul style="list-style-type: none"> <li>– Descrizione del flusso dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a previsto o esistente e collocazione dei principali elementi dell'equipaggiamento nei quali possono essere utilizzati, prodotti o lavorati tali materiali.</li> <li>– Descrizione degli elementi dell'equipaggiamento per la manipolazione di tali materiali messi fuori servizio o smantellati.</li> </ul>	In caso di nuova costruzione entro 3 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.  Quando necessario in ragione della portata delle modifiche.

Tipo di rapporto	Contenuto	Periodicità / termine di notifica
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="451 240 779 320">– Allegato con le pertinenti planimetrie dell'impianto e indicazione delle coordinate.</li> <li data-bbox="451 328 779 464">– Descrizione delle caratteristiche dell'impianto pertinenti alla contabilità del materiale, al confinamento e alla sorveglianza.</li> <li data-bbox="451 472 779 740">– Descrizione dei processi impiegati e previsti nell'impianto per la contabilità dei materiali di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a in particolare riguardo alle zone di bilancio materie stabilite, alle misurazioni dei flussi e ai processi per la rilevazione dell'inventario di materiali.</li> </ul>	
<p>2.1.3    Informazioni supplementari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="451 756 779 927">– Descrizione generale del sito di un impianto, compresi tutti gli edifici con le dimensioni esterne e l'indicazione dei piani, inclusa la loro utilizzazione.</li> <li data-bbox="451 935 779 991">– Su richiesta. ulteriori planimetrie degli edifici.</li> <li data-bbox="451 999 779 1129">– In allegato alla descrizione: planimetria generale, con la delimitazione del sito nonché la scala e l'indicazione delle coordinate.</li> </ul>	<p>Una sola volta nonché, in caso di modifiche, entro il 31 marzo dell'anno civile seguente.</p>